

COMUNE di MALBORGHETTO-VALBRUNA
PROVINCIA DI UDINE

NUOVO SISTEMA
SANZIONATORIO DEI TRIBUTI
LOCALI

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI
INDIRIZZI DIRETTIVI PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
PECUNIARIE

Approvato con delibera CC. n. 95 del 19.12.1998 – visto CO.RE.CO. n. 46942/1260 reg. dd.
01.03.1999
- Modificata con delibera CC. n. 10 de. 09.03.1999 – visto CO.RE.C.O. n.25357/2298 dd. 12.04.99
- Modificato con delibera CC. n. 71 del 15.10.1999 - visto CO.RE.CO. n. 40395/6410 reg.
dd.29.01.1999

CRITERI E DEGLI INDIRIZZI DIRETTIVI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE

- Omissis -

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto sopra esposto;
2. Di sostituire i criteri ed indirizzi contrassegnati con le lettere da "a" a "z" del dispositivo della Delibera C.C. n. 95/98, come modificata dalla delibera C.C. n. 10/99, con i seguenti nuovi criteri ed indirizzi:
 - a) ridurre nella misura maggiore possibile le difficoltà legate al passaggio al nuovo sistema sanzionatorio, consapevoli che spesso gli errori e le violazioni da parte dei contribuenti sono dovuti a scarsa conoscenza della normativa;
 - b) determinare la gravità delle violazioni anche in correlazione all'azione del contribuente, per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'attività del medesimo per l'attenuazione ovvero l'eliminazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - c) determinare la personalità del trasgressore anche in relazione ai suoi precedenti fiscali;
 - d) tenere conto, nella graduazione delle sanzioni, delle condizioni economico-sociali del trasgressore;
 - e) attenuare la sanzione nel caso di adempimenti tardivi;
 - f) in caso di evasione totale, graduare la misura sanzione-base in relazione all'importo del tributo evaso;
 - g) in caso di infedeltà della denuncia, applicare la sanzione in misura intermedia o in misura minima ove l'inesattezza, l'errore o l'omissione contestati siano oggetto di orientamenti contrastanti in giurisprudenza;
 - h) applicazione della sanzione nel minimo in caso di violazioni formali presenti in denuncia;
 - i) applicare la sanzione in misura (minima o intermedia ??) nel caso di omessa esibizione di atti e/o documenti;
 - l) applicare la sanzione in misura (minima o intermedia ??) nel caso di omessa compilazione o restituzione di questionari;
 - m) applicare la sanzione in misura (minima o intermedia ??) in caso di incompleta od infedele compilazione di questionari;
 - n) applicare la sanzione nella misura (minima od intermedia ??) nel caso di mancanza, nei documenti di versamento, dei dati per l'identificazione del contribuente e/o per l'imputazione della somma versata;

o) inasprire della sanzione in caso di recidiva, intendendosi per tale la commissione di altra violazione della stessa indole nei tre anni precedenti;

p) escludere, ai fini della recidiva, delle violazioni definite con ravvedimento o definizione agevolata;

q) ridurre della sanzione nel caso di eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo evaso e la sanzione irrogata;

r) ridurre delle sanzioni in caso di attività di collaborazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, anche in mancanza dei requisiti per il ravvedimento;

s) aumento della sanzione in ipotesi di concorso di violazioni o di violazione continuata;

t) ulteriore aumento nel caso di violazioni riguardanti periodi di imposta diversi;

u) riduzione della sanzione in ipotesi di ravvedimento (art. 13 D. Lgs. 472/97);

v) riduzione della sanzione in caso di definizione agevolata (artt. 16 e 17 D. Lgs. 472/97);

z) applicazione del "favor rei" o della norma più favorevole qualora la violazione sia stata commessa in vigore della precedente normativa ;

3. Di rideterminare, in conseguenza dei criteri sopra fissati, l'entità delle sanzioni, per le diverse fattispecie di violazione, come indicato nello schema allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di rideterminare i criteri per l'applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 472/97, secondo quanto esposto nello schema allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

5. Di rideterminare i criteri per l'applicazione dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97, secondo quanto esposto nello schema allegato al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;

6. Di recepire la riduzione per definizione agevolata a seguito di adesione prevista dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/97, come indicato nello schema allegato al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale;

7. Di recepire la riduzione o l'esclusione della sanzione nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, come indicato nello schema allegato al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale;

8. Di rideterminare conseguentemente le sanzioni per ciascun tipo di tributo, con distinzione tra le varie tipologie di violazioni, come indicato nello schema allegato al presente atto sotto la lettera "F" per farne parte integrante e sostanziale;

9. Di precisare quali tipi di violazioni sono considerate "violazioni formali non incidenti sulla determinazione del tributo", secondo quanto scritto nella tabella n. 3 dell'allegato "F" alla presente delibera.

10. Di riapprovare i nuovi criteri ed indirizzi direttivi per l'applicazione delle sanzioni tributarie come descritti nel superiore punto 2, lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-z;

11. Di riapprovare i nuovi schemi allegati al presente atto sotto le lettere "A", "B", "C", "D", "E" ed "F", per farne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATO "A" alla delibera CC. 71/99

(Riferimenti legislativi:

*D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14 - ICI

*D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 23 - Pubbl. affissioni -,

art. 53 - Tosap -,

art. 76 - Tarsu

* D.L. 2 marzo 1989. n. 66 (convert. in legge n. 144/1989), art. 5 - ICIAP

* D Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

Tab. 1

Tipo di violazione	Sanzione prevista
Omessa denuncia	Variabile dal 100% al 200% (salvi i minimi di legge) a seconda dell'entità e della natura del tributo dovuto. (V. tab. n.1 all. "F")
Infedele denuncia	75% (V. tab. n. 2 all. "F")
Infedele denuncia nel caso in cui la questione sia oggetto di contrasto giurisprudenziale	50%
Violazioni formali non incidenti nella determinazione del tributo	Minimo di legge (V. tab.n. 3 all. "F")
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti	Minimo di legge aumentato del 50% (V. tab. n. 4 all. "F")
Mancata compilazione o restituzione di questionari	Minimo di legge aumentato del 50% (V. tab.n. 5 all. "F")
Compilazione incompleta o infedele di questionari	Minimo di legge (V. tab. n. 6 all. "F")
Omesso o parziale versamento nel termine previsto dalla legge	30% (V. tab. n. 7 all. "F")

ALLEGATO "B" alla delibera CC. 71/99

(Riferimenti legislativi:

Tabella 1: D. Lgs. 472/97, art. 7, comma 3;

Tabella 2: D. Lgs. 472/97, art 7, comma 4;

Tabella 3: D. Lgs. 472/97, art. 7, comma 1;

Tabella 4: D. Lgs. 472/97, art. 7, comma 1.)

Tabella 1

Criterio da applicare	Aumento previsto
Recidiva nei casi in cui nei tre anni precedenti sia stata commessa una violazione della stessa indole*	5%
Recidiva nei casi in cui nei tre anni precedenti siano state commesse due violazioni della stessa indole*	10%
Recidiva nei casi in cui nei tre anni precedenti siano state commesse tre violazioni della stessa indole*	15%
Recidiva nei casi in cui nei tre anni precedenti siano state commesse più di tre violazioni della stessa indole*	25%

*non si tiene conto delle violazioni definite a seguito di ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/97) e definizione agevolata (artt. 16 e 17 D.Lgs. 472/97).

Tabella 2

Criterio da applicare	Riduzione prevista
Eccezionale circostanza per la riduzione della sanzione nell'ipotesi in cui l'entità del maggiore tributo dovuto non sia superiore a lire 50.000 nel caso di omessa o infedele denuncia; sono esclusi i casi in cui si applica la recidiva, il concorso di violazioni o la violazione continuata	50% del minimo *
Eccezionale circostanza per la riduzione della sanzione nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato una rendita presunta in presenza di una rendita definitiva a Catasto	25% del minimo *

* Le riduzioni previste tengono conto dell'art. 7, 4° comma del D.Lgs. n. 472/97 e le percentuali di riduzione si riferiscono ai minimi edittali previsti dalle norme sui singoli tributi per le ipotesi di omessa denuncia o dichiarazione infedele.

Tabella 3

Criterio da applicare	Riduzione prevista
Riduzione per condizioni economiche e sociali nel caso il trasgressore si a titolare di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a due volte e mezza l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS; su richiesta del contribuente	1/2 della sanzione irrogata *

* fatti salvi i minimi di legge

Tabella 4

Criterio da applicare	Riduzione prevista
Riduzione per l'opera di attenuazione o eliminazione delle conseguenze della violazione se la regolarizzazione nelle ipotesi previste dall'art. 13 D.Lgs. 472/97 avviene a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia formale conoscenza, ma prima della notifica dell'atto di accertamento oppure nel caso in cui non siano rispettati i termini per il ravvedimento	1/2 della sanzione irrogata *

* fatti salvi i minimi di legge

ALLEGATO "C"

(Riferimenti legislativi:

Tabella 1: D. Lgs. 472/97, art. 12, comma 1;

Tabella 2: D. Lgs. 472/97, art. 12, comma 2;

Tabella 3: D. Lgs. 472/97, art. 12, comma 3;

Tabella 4: D.Lgs. 472/97, art. 12, comma 5)

Tabella 1

Criterio da applicare	Aumento previsto
Aumento per concorso di violazioni nel caso nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano violate diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, ovvero vengano commesse, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione; in ogni caso la sanzione irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni*	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave

* il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione

Tabella 2

Criterio da applicare	Aumento previsto
Aumento per violazione continuata nel caso in cui, anche in tempi diversi, vengono commesse più violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione periodica del tributo; in ogni caso la sanzione irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni*	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave

* la continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione

Tabella 3

Criterio da applicare	Aumento previsto
Aumento per concorso di violazione e violazioni continuate quando le stesse rilevano ai fini di più tributi; la sanzione base cui applicare l'aumento è quella più grave aumentata di 1/5	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave dopo aumento di 1/5

Tabella 4

Criterio da applicare	Aumento previsto
Aumento per violazioni riguardanti periodi di imposta diversi; in ogni caso la sanzione irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni	metà della sanzione prevista per la violazione più grave

ALLEGATO "D"

(Riferimenti legislativi:

D. L. 472/97, artt. 16, comma 3 e 17, comma 2)

Tab. 1

Tipo di violazione	Riduzione prevista
Omessa denuncia	75 % della sanzione irrogata *
Infedele denuncia	75 % della sanzione irrogata *
Violazioni formali solo peri.c.p.d.p.a. e t.o.s.a.p.	75 % della sanzione irrogata *

* non inferiore comunque ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relativi a ciascun tributo

ALLEGATO "E"

(Riferimenti normativi:
D. Lgs. 472/97, art. 13)

Tab. 1

Tipo di violazione	Termine ultimo per il ravvedimento purchè la violazione non sia stata constatata o non siano iniziate attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza	Riduzione prevista
Omesso o parziale versamento del tributo	Trenta giorni dalla commissione	ad 1/8 del minimo
Omissione o errore formale non incidente nella determinazione e sul pagamento del tributo	tre mesi dall'omissione	esclusione della sanzione
Omissione o errore , anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo	Termine per la presentazione della denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, nei casi in cui non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	ad 1/6 del minimo
Omessa presentazione della denuncia	Trenta giorni dalla data di presentazione prevista dalla legge	ad 1/8 del minimo
\		

ALLEGATO "F"

(QUADRO RIASSUNTIVO: APPLICAZIONE DEI CRITERI GENERALI STABILITI NEI PRECEDENTI ALLEGATI "A", "B", "C", "D", "E" , AI SINGOLI TRIBUTI)

A) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE VIOLAZIONI PREVISTE
(Applicazione dei criteri generali di cui all'allegato "A")

1) OMESSA DENUNCIA

Tabella 1

Tributo	Sanzione da applicare	Sanzione prevista dalla legge
ICP e DPA	100% del tributo dovuto. Si applica una percentuale superiore al 100% nei seguenti casi: * tributo dovuto > £. 150.000: 125%; * tributo dovuto > £. 300.000: 150%; * tributo dovuto > £. 600.000: 175%; * tributo dovuto > £. 1.200.000: 200%. E' fatto salvo, in ogni caso, il minimo di £. 100.000.	dal 100% al 200% con minimo di lire 100.000
TOSAP	100% del tributo dovuto. Si applica una percentuale superiore al 100% nei seguenti casi: * tributo dovuto > £. 150.000: 125%; * tributo dovuto > £. 300.000: 150%; * tributo dovuto > £. 600.000: 175%; * tributo dovuto > £. 1.200.000: 200%. E' fatto salvo, in ogni caso, il minimo di £. 100.000.	dal 100% al 200% con minimo di lire 100.000

TARSU	100% del tributo dovuto. Si applica una percentuale superiore al 100% nei seguenti casi: * tributo dovuto > £. 250.000: 125%; * tributo dovuto > £. 500.000: 150%; * tributo dovuto > £. 1.000.000: 175%; * tributo dovuto > £. 2.000.000: 200%. E' fatto salvo, in ogni caso, il minimo di £. 100.000.	dal 100% al 200% con minimo di lire 100.000
ICIAP	150% del tributo dovuto, con un minimo di £. 200.000.	dal 100% al 200% con minimo di lire 200.000
ICI	100% del tributo dovuto. Si applica una percentuale superiore al 100% nei seguenti casi: * tributo dovuto > £. 250.000: 125%; * tributo dovuto > £. 500.000: 150%; * tributo dovuto > £. 1.000.000: 175%; * tributo dovuto > £. 2.000.000: 200%. E' fatto salvo, in ogni caso, il minimo di £. 100.000.	dal 100% al 200% con minimo di lire 100.000

2) INFEDELE DENUNCIA

Tabella 2

Tributo	Sanzione da applicare	Sanzione prevista dalla legge
ICP e DPA	75% oppure 50%*	dal 50% al 100%
TOSAP	75% oppure 50%*	dal 50% al 100%
TARSU	75% oppure 50%*	dal 50% al 100%
ICIAP	75% oppure 50%*	dal 50% al 100%
ICI	75% oppure 50%*	dal 50% al 100%

* nel caso in cui la questione sia oggetto di orientamenti contrastanti in giurisprudenza

3) VIOLAZIONI FORMALI NON INCIDENTI NELLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Tabella 3

Tributo	Sanzione da applicare	Sanzione prevista dalla legge
---------	-----------------------	-------------------------------

ICP e DPA	<p>lire 100.000</p> <p>(Si considerano violazioni formali non incidenti sulla determinazione del tributo, l'errore o l'omissione che attengono ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) indicazione del codice fiscale; b) sottoscrizione della dichiarazione; c) indicazione delle caratteristiche del mezzo pubblicitario utilizzato; d) indicazione dell'ubicazione del mezzo pubblicitario utilizzato). f) ogni altra violazione di disposizione normativa che non incida sull'ammontare del tributo complessivamente dovuto o complessivamente versato all'Ente. 	da lire 100.000 a lire 500.000
TOSAP	<p>lire 100.000</p> <p>(Si considerano violazioni formali non incidenti sulla determinazione del tributo, l'errore o l'omissione che attengono ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) indicazione del codice fiscale; b) sottoscrizione della denuncia; c) indicazione delle caratteristiche dell'occupazione; d) indicazione dell'ubicazione dell'occupazione). f) ogni altra violazione di disposizione normativa che non incida sull'ammontare del tributo complessivamente dovuto o complessivamente versato all'Ente. 	da lire 100.000 a lire 500.000
TARSU	<p>lire 50.000</p> <p>(Si considerano violazioni formali non incidenti sulla determinazione del tributo, l'errore o l'omissione che attengono ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) indicazione del codice fiscale; b) sottoscrizione della denuncia, anche di variazione; c) indicazione dell'ubicazione dei locali o aree denunciate. d) ogni altra violazione di disposizione normativa che non incida sull'ammontare del tributo complessivamente dovuto o complessivamente versato all'Ente. 	da lire 50.000 a lire 500.000

ICIAP	<p>lire 100.000</p> <p>(Si considerano violazioni formali non incidenti sulla determinazione del tributo, l'errore o l'omissione che attengono ai seguenti elementi:</p> <p>a) indicazione del codice fiscale;</p> <p>b) sottoscrizione della denuncia;</p> <p>c) indicazione della superficie dell'insediamento produttivo quando, pur rientrando nella stessa classe di superficie dichiarata, la stessa risulta indicata in misura inferiore a oltre 10 mq. rispetto a quella constatata;</p> <p>d) indicazione del reddito di riferimento quando, pur rientrando nella stessa fascia di reddito, lo stesso risulta indicato in misura inferiore rispetto a quello accertato.</p> <p>f) ogni altra violazione di disposizione normativa che non incida sull'ammontare del tributo complessivamente dovuto o complessivamente versato all'Ente.</p>	da lire 100.000 a lire 500.000
ICI	<p>lire 100.000</p> <p>(Si considerano violazioni formali non incidenti sulla determinazione del tributo, l'errore o l'omissione che attengono ai seguenti elementi:</p> <p>a) indicazione del codice fiscale o dei dati del contribuente, del denunciante se diverso dal contribuente, dei contitolari in caso di dichiarazione congiunta;</p> <p>b) sottoscrizione della dichiarazione o denuncia;</p> <p>c) indicazione dei dati relativi all'identificazione degli immobili dichiarati o denunciati;</p> <p>d) ogni altra violazione di disposizione normativa che non incida sull'ammontare del tributo complessivamente dovuto o complessivamente versato all'Ente.</p>	da lire 100.000 a lire 500.000

4) MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

Tabella 4

Tributo	Sanzione da applicare	Sanzione prevista dalla legge
ICP e DPA	non prevista	non prevista
TOSAP	non prevista	non prevista
TARSU	lire 75.000	da lire 50.000 a lire 500.000
ICIAP	lire 150.000	da lire 100.000 a lire 500.000
ICI	lire 150.000	da lire 100.000 a lire 500.000

5) MANCATA COMPILAZIONE O RESTITUZIONE DI QUESTIONARI

Tabella 5

Tributo	Sanzione da applicare	Sanzione prevista dalla legge
ICP e DPA	non prevista	non prevista
TOSAP	non prevista	non prevista
TARSU	lire 75.000	da lire 50.000 a lire 500.000
ICIAP	lire 150.000	da lire 100.000 a lire 500.000

ICI	lire 150.000	da lire 100.000 a lire 500.000
-----	--------------	--------------------------------

6) COMPILAZIONE INCOMPLETA O INFEDELE DI QUESTIONARI

Tabella 6

Tributo	Sanzione da applicare	Sanzione prevista dalla legge
ICP e DPA	non prevista	non prevista
TOSAP	non prevista	non prevista
TARSU	lire 50.000	da lire 50.000 a lire 500.000
ICIAP	lire 100.000	da lire 100.000 a lire 500.000
ICI	lire 100.000	da lire 100.000 a lire 500.000

7) OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO NEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE.

Tabella 7

Tributo	Sanzione da applicare	Sanzione prevista dalla legge
ICP e DPA	30%	30%
TOSAP	30%	30%
TARSU	non prevista	non prevista
ICIAP 30%	30%	30%
ICI	30%	30%

8) MANCANZA, NEI DOCUMENTI DI VERSAMENTO, DEI DATI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE E/O PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA VERSATA

Tabella 8

Tributo	Sanzione da applicare	Sanzione prevista dalla legge
ICP e DPA	lire 200.000	da lire 200.000 a lire 1.000.000
TOSAP	lire 200.000	da lire 200.000 a lire 1.000.000
TARSU	non prevista	non prevista
ICIAP	lire 200.000	da lire 200.000 a lire 1.000.000
ICI	lire 200.000	da lire 200.000 a lire 1.000.000

B) CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.LGS. N. 472/97

9) RECIDIVA NEI CASI IN CUI NEI TRE ANNI PRECEDENTI SIA STATA COMMESSA UNA VIOLAZIONE DELLA STESSA INDOLE (applicazione dei criteri generali di cui alla tabella 1 dell'allegato "b")

Tabella 9

Tributo	Aumento da applicare	Aumento previsto dalla legge
ICP e DPA	5%* 10%** 15%*** 25%****	fino al 50%

TOSAP	5%* 10%** 15%*** 25%****	fino al 50%
TARSU	5%* 10%** 15%*** 25%****	fino al 50%
ICIAP	5%* 10%** 15%*** 25%****	fino al 50%
ICI	5%* 10%** 15%*** 25%****	fino al 50%

* **una** violazione della stessa indole nel triennio precedente;

** **due** violazioni della stessa indole nel triennio precedente;

*** **tre** violazioni della stessa indole nel triennio precedente;

**** **più di tre** violazioni della stessa indole nel triennio precedente.

L'aumento per la recidiva non tiene conto della violazioni definite con ravvedimento o definizione agevolata.

10) ECCEZIONALI CIRCOSTANZE PER RIDUZIONE SANZIONE (applicazione dei criteri generali di cui alla tabella 2 dell'allegato "b")

Tabella 10

Tributo	Riduzione da applicare	Riduzione prevista dalla legge
ICP e DPA	50% del minimo*	fino al 50% del minimo
TOSAP	50% del minimo*	fino al 50% del minimo
TARSU	50% del minimo*	fino al 50% del minimo
ICIAP	50% del minimo*	fino al 50% del minimo
ICI	50% del minimo* 25% del minimo**	fino al 50% del minimo

* con l'esclusione di tutti i casi di omessa o infedele denuncia per cui è applicabile la recidiva, il concorso di violazione e la continuazione, tale riduzione si applica solo qualora l'entità del maggiore tributo dovuto non sia superiore a lire 50.000.

** qualora il contribuente abbia dichiarato una rendita presunta in presenza di rendita definitiva a Catasto.

11) RIDUZIONE PER PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI (applicazione criteri generali di cui alla tabella 3 dell'allegato "b")

Tabella 11

Tributo	Riduzione da applicare	Riduzione prevista dalla legge
ICP e DPA	1/2 dell'irrogato *	--
TOSAP	1/2 dell'irrogato *	--
TARSU	1/2 dell'irrogato *	--
ICIAP	1/2 dell'irrogato *	--
ICI	1/2 dell'irrogato *	--

* fatti salvi i minimi di legge

12) RIDUZIONE PER PARTICOLARI ATTIVITA' DELL'AGENTE VOLTE ALL'ELIMINAZIONE O ALLA RIDUZIONE DELLE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE (applicazione dei criteri generali di cui alla tabella 4 dell'allegato "b")

Tabella 12

Tributo	Riduzione da applicare	Riduzione prevista dalla legge
ICP e DPA	1/2 dell'irrogato *	--
TOSAP	1/2 dell'irrogato *	--
TARSU	1/2 dell'irrogato *	--
ICIAP	1/2 dell'irrogato *	--
ICI	1/2 dell'irrogato *	--

* fatti salvi i minimi di legge

C) CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 12 D. LGS. N. 472/97

13) AUMENTO PER CONCORSO OMOGENEO ED ETEROGENEO DI VIOLAZIONI FORMALI (applicazione criteri generali di cui alla tabella 1 dell'allegato "c")

Tabella 13

Tributo	Aumento da applicare	Aumento previsto dalla legge
ICP e DPA	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave
TOSAP	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave
TARSU	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave
ICIAP	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave
ICI	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave

* in ogni caso la sanzione non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni

14) AUMENTO PER CONTINUAZIONE DI VIOLAZIONI (applicazione criteri generali di cui alla tabella 2 dell'allegato "c")

Tabella 14

Tributo	Aumento da applicare	Aumento previsto dalla legge
ICP e DPA	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave

TOSAP	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave
TARSU	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave
ICIAP	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave
ICI	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave

* in ogni caso la sanzione non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

15) AUMENTO PER CONCORSO E CONTINUAZIONE NEL CASO LE VIOLAZIONI RILEVANO AI FINI DI PIU' TRIBUTI (applicazione dei criteri generali di cui alla tabella 3 dell'allegato "c")

Tabella 15

Tributo	Aumento da applicare	Aumento previsto dalla legge
ICP e DPA	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave previamente aumentata di un quinto	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto
TOSAP	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave previamente aumentata di un quinto	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto
TARSU	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave previamente aumentata di un quinto	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto
ICIAP	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave previamente aumentata di un quinto	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto
ICI	un quarto della sanzione prevista per la violazione più grave previamente aumentata di un quinto	da un quarto al doppio della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto

16) AUMENTO PER LE VIOLAZIONI RIGUARDANTI PERIODI DI IMPOSTA DIVERSI IN CASO DI CONCORSO E CONTINUAZIONE (applicazione dei criteri generali di cui alla tabella 4 dell'allegato "c")

Tabella 16

Tributo	Aumento da applicare	Aumento previsto dalla legge
ICP e DPA	metà della sanzione prevista per la violazione più grave*	dalla metà al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave
TOSAP	metà della sanzione prevista per la violazione più grave*	dalla metà al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave
TARSU	metà della sanzione prevista per la violazione più grave*	dalla metà al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave

ICIAP	metà della sanzione della sanzione prevista per la violazione più grave*	dalla metà al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave
ICI	metà della sanzione prevista per la violazione più grave*	dalla metà al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave

*in ogni caso la sanzione non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

D) RIDUZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 13, 16 E 17 D.LGS. N. 472/97

17) RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DELLA SANZIONE PER RAVVEDIMENTO

(applicazione dei criteri generali di cui all'allegato "e")

Tabella 17

Tributo	Riduzione prevista	Tipo di violazione oggetto di ravvedimento	Termine ultimo per il ravvedimento
ICP e DPA	ad 1/8 del minimo	Omessso o parziale pagamento del tributo	trenta giorni dalla commissione
TOSAP	ad 1/8 del minimo	Omessso o parziale pagamento del tributo	trenta gioni dalla commissione
ICIAP	ad 1/8 del minimo	Omessso o parziale pagamento del tributo	trenta gioni dalla commissione
ICI	ad 1/8 del minimo	Omessso o parziale pagamento del tributo	trenta gioni dalla commissione
ICP e DPA	esclusione della sanzione	Omissione o errore formale non incidente sulla determinazione e pagamento del tributo	tre mesi dall'omissione o errore formale
TOSAP	esclusione della sanzione	Omissione o errore formale non incidente sulla determinazione e pagamento del tributo	tre mesi dall'omissione o errore formale
TARSU	esclusione della sanzione	Omissione o errore formale non incidente sulla determinazione e pagamento del tributo	tre mesi dall'omissione o errore formale
ICIAP	esclusione della sanzione	Omissione o errore formale non incidente sulla determinazione e pagamento del tributo	tre mesi dall'omissione o errore formale
ICI	esclusione della sanzione	Omissione o errore formale non incidente sulla determinazione e pagamento del tributo	tre mesi dall'omissione o errore formale

ICP e DPA	ad 1/6 del minimo	Omissione o errore anche se incidenti sulla determinazione e pagamento del tributo.	termine per la presentazione della denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero nei casi in cui non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dalla violazione
ICI	esclusione della sanzione	Omissione o errore formale non incidente sulla determinazione e pagamento del tributo	tre mesi dall'omissione o errore formale
ICP e DPA	ad 1/6 del minimo	Omissione o errore anche se incidenti sulla determinazione e pagamento del tributo.	termine per la presentazione della denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero nei casi in cui non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dalla violazione
TOSAP	ad 1/6 del minimo	Omissione o errore anche se incidenti sulla determinazione e pagamento del tributo.	termine per la presentazione della denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero nei casi in cui non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dalla violazione
TARSU	ad 1/6 del minimo	Omissione o errore anche se incidenti sulla determinazione e pagamento del tributo.	termine per la presentazione della denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero nei casi in cui non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dalla violazione
ICIAP	ad 1/6 del minimo	Omissione o errore anche se incidenti sulla determinazione e pagamento del tributo.	termine per la presentazione della denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero nei casi in cui non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dalla violazione

ICI	ad 1/6 del minimo	Omissione o errore anche se incidenti sulla determinazione e pagamento del tributo.	termine per la presentazione della denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero nei casi in cui non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dalla violazione
ICP e DPA	ad 1/8 del minimo	Omessa presentazione della denuncia	trenta giorni dalla data di presentazione prevista dalla legge
TOSAP	ad 1/8 del minimo	Omessa presentazione della denuncia	trenta giorni dalla data di presentazione prevista dalla legge
TARSU	ad 1/8 del minimo	Omessa presentazione della denuncia	trenta giorni dalla data di presentazione prevista dalla legge
ICIAP	ad 1/8 del minimo	Omessa presentazione della denuncia	trenta giorni dalla data di presentazione prevista dalla legge
ICI	ad 1/8 del minimo	Omessa presentazione della denuncia	trenta giorni dalla data di presentazione prevista dalla legge

18) RIDUZIONE PER DEFINIZIONE AGEVOLATA A SEGUITO DI ADESIONE
(applicazione dei criteri generali di cui all 'allegato "d")

Tabella 18

Tributo	Riduzione da applicare	Tipo di violazione
ICP e DPA	75% dell'irrogato e comunque l'importo dovuto non può essere inferiore al 25% del minimo previsto per la violazione più grave	Omessa denuncia Infedele denuncia Violazioni formali
TOSAP	75% dell'irrogato e comunque l'importo dovuto non può essere inferiore al 25% del minimo previsto per la violazione più grave	Omessa denuncia Infedele denuncia Violazioni formali
TARSU	75% dell'irrogato e comunque l'importo dovuto non può essere inferiore al 25% del minimo previsto per la violazione più grave	Omessa denuncia Infedele denuncia
ICIAP	75% dell'irrogato e comunque l'importo dovuto non può essere inferiore al 25% del minimo previsto per la violazione più grave	Omessa denuncia Infedele denuncia

ICI	75% dell'irrogato e comunque l'importo dovuto non può essere inferiore al 25% del minimo previsto per la violazione più grave	Omessa denuncia Infedele denuncia
-----	---	--------------------------------------